



COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza Roma, 7
15056 San Sebastiano Curone (AL)
Tel. e Fax 0131/786205
E.mail: sansebastianonline@libero.it

ORDINANZA N. 405

TUTELA DEL TERRITORIO – PULIZIA DEI FOSSI E LAVORAZIONI DEI TERRENI

IL SINDACO

Visto il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 aggiornato dalla Legge 1 agosto 2003 n. 214 e in particolare l'art. 15 (atti vietati), l'art. 29 (piantagioni e siepi), l'art. 31 (manutenzione delle ripe) l'art. 32 (condotta delle acque) e l'art. 33 (canali artificiali e manufatti sui medesimi) e ss.mm.ii.;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, D.p.r. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 15/2006 e ss.mm.ii.;

Accertato che durante le piogge degli ultimi anni si sono verificati eventi alluvionali, derivati dallo straripamento degli scoli naturali dei campi e dei fossi, con riversamento delle acque sulle strade pubbliche, nonché sulle strade e nei cortili privati, che hanno obbligato all'immediata chiusura di alcune strade al fine della messa in sicurezza della circolazione stradale a causa della chiusura o scarsa manutenzione di fossi e canali di scolo da parte dei proprietari di terreni adiacenti alla strada;

Ritenuto dover tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Ai proprietari di terreni frontisti e/o ai soggetti utilizzatori dei fossi e dei canali di scolo secondari interni ed esterni a fondi privati e quelli ai bordi delle strade comunali e provinciali, quanto segue:

- 1) I proprietari o conduttori dei terreni soggetti a servitù di scolo dei fossi sono obbligati a provvedere che tali fossi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque;
- 2) Gli stessi devono altresì provvedere a tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada;
- 3) I fossi delle strade rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario;
- 4) I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risagomati;
- 5) I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini;
- 6) Gli attraversamenti dei fossi che danno accesso alle singole proprietà che non consentono il normale deflusso delle acque devono essere tenuti costantemente puliti e nel caso

- risultassero di sezione non sufficiente, dovranno essere sostituiti a cura e spese del proprietario del fondo, concordando con l'Ufficio Tecnico del Comune la sezione della tubazione da posare;
- 7) È vietata la coltivazione dei terreni per metri 2 (due) dal bordo delle pareti dei canali e fossi e dalle sedi stradali, pertanto è fatto obbligo ai frontisti delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, di non lavorare i loro fondi sul lembo delle strade;
 - 8) Le lavorazioni agricole devono rispettare la careggiata stradale e il ciglio dei fossi, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando il dissesto delle rive dei fossi e il danneggiamento delle strade;
 - 9) È fatto obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere le strade di pubblico transito e di non nascondere la segnaletica stradale compromettendone la visibilità e la lettura e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
 - 10) Devono essere rimossi senza indugio alberi o ramaglie che essendo piantati nei terreni laterali a strade di pubblico transito, vii siano caduti per effetto di intemperie;
 - 11) Le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte sia a valle di loro, dovranno essere mantenute in modo tale da impedire che franino sia il corpo stradale sia le opere di sostegno o che si verifichi l'ingombro sulla sede stradale e a tale scopo è vietato dissodare terreni a forte pendenza o facili a franare e a scorrere senza avere prima provveduto a efficaci mezzi di sostegno;
 - 12) Chi ha diritto di condurre acque nei fossi delle strade comunali e vicinali deve provvedere a non ostacolare il naturale deflusso delle acque con l'esecuzione di lavori e di opere;
 - 13) Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbire rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle anche nei periodi di piena;
 - 14) I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo non possono impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - 15) Le rive dei fossi e dei canali, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventualmente altri mezzi;
 - 16) Dal lume dei fossi deve essere, almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrescibili, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e fossi stessi in quanto conduttori a qualsiasi titolo dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito;
 - 17) Quando canali o fossi sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve essere prevista la possibilità di espurgo;
 - 18) I proprietari di manufatti posti sopra i fossi e canali, in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;
 - 19) L'Ufficio Tecnico Comunale verificherà le dimensioni minime dei manufatti da collocare su fossi e canali, ingiungendo, se del caso, ai proprietari l'esecuzione di opere necessarie per il raggiungimento delle finalità;
 - 20) Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico-sanitario e ambientale, i responsabili saranno perseguiti a norma di legge;

Qualora si ravvisassero situazioni contrarie a quanto indicato, il Comune interverrà all'esecuzione dei lavori in danno dei proprietari o conduttori inadempienti che non provvedano alla cura e alla manutenzione dei fossi, degli scoli e dei canali ed al recupero delle somme anticipate, con rivalsa delle spese a carico degli stessi e procederà alla irrogazione delle sanzioni a norma del Codice della Strada o del Codice Civile.

La violazione di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa di € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

DISPONE

- Che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e che rimarrà valida sino a revoca del medesimo atto, anche in annualità successive alla presente;
- che per l'anno di emissione della presente ordinanza gli interventi dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di cui sopra e per gli anni successivi gli stessi dovranno essere realizzati entro il 30 settembre di ogni anno;
- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 30 giorni dall'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile dell'omissione e, ove perduri l'inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari;
- che gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, comminando le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;
- che la presente ordinanza sia inoltrata a:
Alla Prefettura di Alessandria;
Al Comando Stazione Carabinieri di San Sebastiano Curone;
AL Corpo Forestale dello Stato stazione di Brignano-Frascata;
Ai Vigili del Fuoco di Alessandria;
Alla Regione Piemonte Servizio OO.PP.di Alessandria;

COMUNICA


Che ai sensi dell'art. 3 e 4 della legge 7/8/1990 n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari o comunque con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

COMUNICA INOLTRE

- Che è facoltà di uno dei proprietari del fosso effettuare gli interventi di cui al presente atto anche in sostituzione dei proprietari confinanti, previo accordo fra le parti;
- Che la presente ordinanza sarà pubblicata ai sensi dell'art. 8 comma 3 Legge 241/1990 e s.m.i. sul sito web del Comune di San Sebastiano Curone e all'Albo pretorio per giorni 90

S. Sebastiano Curone, li 24/10/2019



IL SINDACO

(Vincenzo Caprile)